

DOMANDA 1)

Fermo restando l'obbligo del concessionario di procedere alla distribuzione dei biglietti delle lotterie ad estrazione differita, attraverso la propria rete esclusiva, l'attività di vendita delle predette lotterie, da parte dei punti di vendita fisici, sarà regolata da apposito rapporto tra AAMS e i medesimi nell'ambito del quale AAMS provvede a corrispondere a quest'ultimi il compenso del 10% della raccolta?

RISPOSTA

Gli obblighi specifici derivanti dalla rete esclusiva dei punti di vendita fisici del concessionario, relativi alla vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione differita, devono essere espressamente indicati nel contratto del concessionario con il punto di vendita medesimo ai sensi del par. 20.8 lettera h) del capitolato d'onori. L'onere previsto per legge per l'aggio ai punti di vendita è ovviamente a carico di AAMS. Le modalità per la corresponsione di tale aggio saranno individuate successivamente.

DOMANDA 2)

Quali sono le modalità di gestione – ivi incluso la produzione, attivazione, validazione, rendicontazione e pagamento delle vincite – dei tagliandi di lotteria ad estrazione istantanea eventualmente allegati ai biglietti delle lotterie ad estrazione differita?

RISPOSTA

AAMS si è riservata la facoltà di allegare tagliandi di lotteria istantanea ai biglietti di lotterie ad estrazione differita. Allorquando tale facoltà sia esercitata e ciò impatti sul sistema del concessionario sarà realizzato apposito atto aggiuntivo per specificarne le modalità di gestione.

DOMANDA 3)

Con riferimento al punto 2.9 del capitolato d'oneri, nonché all'art. 5 co.1, e all'art.10 co.1 dello schema di atto di convenzione, il concessionario che intenda avvalersi dell'organizzazione di terzi per lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto della concessione, è tenuto a darne solo comunicazione ad AAMS o è necessario ottenere specifica autorizzazione da parte di quest'ultima?

RISPOSTA

Ai sensi del par. 2.9 del capitolato d'oneri e all'art.5, co 1 dello schema di atto di convenzione il concessionario provvede alle attività ed alle funzioni oggetto della concessione e a tutte le connesse attività strumentali attraverso una propria organizzazione. I mezzi di cui tale organizzazione si avvale possono essere propri, ovvero, nel caso in cui siano appartenenti a terzi, è necessaria una specifica comunicazione ad AAMS ferma restando la piena assunzione di responsabilità diretta del concessionario.

L'art.10, co 1, dello schema di atto di convenzione nel ribadire la responsabilità diretta ed unitaria del concessionario, prevede la diversa ipotesi che, in costanza di rapporto concessorio, il concessionario intenda affidare a terzi parte della propria attività; in tal caso, ovviamente, tale facoltà non può essere esercitata se non vi è espressa autorizzazione specifica di AAMS.

DOMANDA 4)

Con riferimento al paragrafo 10.2, lettere a) e b) del capitolato d'oneri, si conferma che la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione sia quella indicata ai paragrafi 5.3 e 5.4 del medesimo capitolato d'oneri?

RISPOSTA

Come indicato nel paragrafo 5.7 del capitolato d'oneri i requisiti che il candidato deve possedere ai sensi del par. 10.2 sono indicati ai par. 5.3 e 5.4, come eventualmente descritto ai par.5.5 e 5.6. Il par. 10.2 esplicita, tra altri, quali allegati alle domande, la documentazione comprovante i requisiti di cui ai par. 5.3 e 5.4.

DOMANDA 5)

Con riferimento al par.20.1 del capitolato d'oneri, cosa si intende per relazione di bilancio asseverata? Ove la documentazione ivi indicata sia stata già prodotta in allegato alla domanda di partecipazione, la stessa documentazione deve essere ripresentata in caso di aggiudicazione successivamente alla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione?

RISPOSTA

La relazione di bilancio deve indicare inequivocabilmente il possesso dei requisiti di cui ai par. 5.3 e 5.4 del capitolato d'oneri e l'asseveramento da parte di una società di revisione attesta l'autenticità del contenuto della relazione. I requisiti devono essere indicati in una relazione da allegare alla domanda, ma, ove tale relazione sia sufficiente al fine di identificare il possesso dei requisiti ma non analiticamente descrittiva dei medesimi, la relazione analitica deve essere ripresentata entro dieci giorni dall'aggiudicazione.

DOMANDA 6)

Con riferimento al par. 14.3 del capitolato d'oneri e all'art. 21.co 2 dello schema di atto di convenzione, si conferma che l'importo del massimale complessivo relativo alle garanzie ivi previste è pari a € 75 milioni e pertanto inferiore alla sommatoria dei 3 massimali indicati nelle lettera a), b) e c) pari a 95 milioni?

RISPOSTA

Sì, per l'importo della garanzia di cui al par.14. 3 e all'art. 21 co.2 dello schema di atto di convenzione si conferma che l'importo del massimale è pari a € 75 milioni fatta salva la possibilità per AAMS di modificare il valore qualora, a seguito di aggiudicazione definitiva, il numero degli aggiudicatari risultasse inferiore a 4, nonché per gli adeguamenti annuali.

DOMANDA 7)

Conformemente all'art.21 com.2 dello schema di atto di convenzione, quali sono i criteri di adeguamento delle garanzie con riferimento al massimale complessivo che ai sotto massimali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art.21?

RISPOSTA

AAMS provvederà entro il 31 gennaio di ogni anno a comunicare al concessionario l'importo della garanzia per l'adeguamento annuale. I criteri sono ovviamente legati, per quanto concerne il massimale di cui all'art.21 co. 2 lett. a), alla percentuale del 5 % delle entrate percepite dall'erario nell'anno solare precedente (comunque non inferiore a 50 milioni); per quanto concerne il massimale di cui alla lett. c), al 30% dell'aggio percepito dal concessionario (comunque non inferiore a 20 milioni). L'importo complessivo della garanzia sarà ovviamente adeguato al fine di consentire un'idonea copertura per l'adempimento degli obblighi concessori, anche con riguardo al comportamento del concessionario.

DOMANDA 8)

In che forma va prodotta la documentazione attestante l'impegno all'incremento della garanzia provvisoria di cui al par. 13.2 che l'impegno al rilascio delle garanzie a copertura degli obblighi concessori, qualora sia realizzata da più banche o più imprese assicurative pro quota? E' necessario un solo atto di impegno sottoscritto da tutti i soggetti ovvero occorrono tante dichiarazioni di impegno separate con l'indicazione del relativo massimale garantito pro quota?

RISPOSTA

La necessità di attestare un impegno serio, univoco e conforme alle forme richieste dai par. 13.1 e 14.2 richiede necessariamente che l'impegno sia attestato da ogni singola impresa bancaria o assicurativa coinvolta e che il rappresentante di quest'ultima che sottoscrive l'impegno abbia i poteri di firma per lo specifico impegno assunto.

DOMANDA 9)

Con riferimento all'art. 6, comma 3, dello Schema di Atto di Convenzione, la mancata "preventiva" comunicazione delle variazioni convenzionalmente rilevanti della composizione societaria (5%), da parte dell'aggiudicatario costituito nella forma in società per azioni quotata in Borsa, costituisce presupposto per l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, di cui al successivo art. 27, comma 2 lettera c)?

RISPOSTA

Le obbligazioni di comunicazione ad AAMS di ogni variazione della composizione societaria superiore al 5 %, di cui all'art. 6, comma 3, dello Schema di Atto di Convenzione, devono essere sempre e comunque adempiute secondo le modalità ivi indicate.

Fermo restando, in linea generale, quanto sopra, per quanto riguarda le comunicazioni relative alla variazione della composizione societaria, superiore al 5%, delle società per azioni quotate in Borsa, sarà obbligo della società quotata interessata procedere tempestivamente alla comunicazione ad **AAMS** della variazione della partecipazione al capitale sociale, non appena tale circostanza sia venuta in sua conoscenza.

DOMANDA 10)

Il paragrafo 2.5 del Capitolato d'Oneri e l'articolo 4 comma 2 dello Schema di Atto di Convenzione prevedono, tra gli altri, il livello minimo di raccolta conseguita a partire dal 2012 quale elemento di valutazione cui si atterrà AAMS ai fini dell'espressione del giudizio (positivo o negativo) dell'andamento della gestione su cui fondare la prosecuzione (o non) della Concessione per il secondo periodo di durata di 4 anni. Possono essere resi noti e circostanziati gli ulteriori elementi di valutazione?

RISPOSTA

L'art. 21, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 prevede che “..la prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.”

Per l'effetto, ai fini della prosecuzione della concessione per il secondo periodo, in base a quanto previsto dal paragrafo 2.5 del Capitolato d'Oneri e dall'art. 4 comma 2 dello Schema di atto di Convenzione, è previsto, tra gli altri, quale elemento di valutazione il raggiungimento del livello di raccolta minimo prefissato.

Gli altri elementi di valutazione, demandati alla scelta discrezionale dell'Amministrazione, non potranno che riguardare l'esatto rispetto di tutti gli obblighi previsti in Convenzione.

DOMANDA 11)

La percentuale del 65% dell'offerta prevista dal paragrafo 12.5 del Capitolato d'Oneri è fissa anche qualora nell'esercizio 2010 le entrate possano essere inferiori a 300.000.000,00?

RISPOSTA

La percentuale dell'offerta economica indicata al paragrafo 12.5, comma 3, del Capitolato d'Oneri, dovuta in base al rialzo della base economica, dovrebbe poter garantire in ogni caso il raggiungimento delle entrate previste.

Va da se che il valore della percentuale potrà, in sede di aggiudicazione e laddove necessario, essere rimodulato al fine di assicurare il puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 21 comma 3 lettera a) del D.L n. 78 del 1° luglio 2009, come modificato dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009.

DOMANDA 12)

Il paragrafo 20.8 lettera j) del Capitolato d'Oneri dispone che il punto vendita fisico sia in "possesso delle autorizzazioni di cui agli articolo 86 ed 88 del T.U.L.P.S."

Il punto di vendita fisico che non sia già in possesso di una delle due autorizzazioni quale deve richiedere? Entrambe le autorizzazioni o una delle due alternativamente?

RISPOSTA

Lo schema di contratto che ciascun aggiudicatario intende proporre ai punti di vendita fisici, e che deve essere sottoposto ad AAMS per l'approvazione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione, prevede almeno, tra l'altro, il possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Può essere richiesta, alternativamente, l'una o l'altra autorizzazione.

DOMANDA 13)

Il ritiro di detto supporto informatico è obbligatorio per il candidato? Oppure è sufficiente scaricare la documentazione dal sito www.aams.it ed utilizzare la stessa ai fini della partecipazione?

RISPOSTA

Il ritiro del supporto informatico non è obbligatorio.